



DPCM 28 marzo 2022 concessione della protezione temporanea

Disposizioni di rilievo

Vista la direttiva 2001/55/CE sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati, giusta la decisione di esecuzione UE 2022/382 del Consiglio, 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, viene introdotta la protezione temporanea che il DPCM in oggetto procede a regolamentare.

ART. 1

Data di decorrenza della protezione temporanea e categorie di sfollati beneficiari

La protezione temporanea di cui al comma 1 si applica, a partire dallo scorso 4 marzo, in favore delle persone appartenenti alle seguenti categorie di sfollati:

- a) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- b) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- c) familiari delle persone di cui alle lettere a) e b);
- d) agli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

I ricongiungimenti familiari sono disposti solo nei confronti di coloro che risultano soggiornanti fuori dal territorio UE.

ART.2

Permesso di soggiorno per protezione temporanea

Il permesso di soggiorno ha durata annuale, prorogabile di ulteriori sei mesi in sei mesi, per un periodo massimo di un anno. Il permesso di soggiorno consente al titolare l'accesso al Servizio sanitario nazionale, al mercato del lavoro e allo studio, nonché alle misure di accoglienza CAS, CARA, SAI e altre forme organizzate dalla Protezione civile. La richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è presentata direttamente in questura e il permesso è rilasciato in formato elettronico a titolo gratuito.

ART. 3

Protezione temporanea e protezione internazionale

Il titolare del permesso di soggiorno per protezione temporanea può presentare un'istanza di protezione internazionale. L'esame e la decisione della domanda di protezione internazionale sono differiti alla cessazione della protezione temporanea.

La domanda di protezione internazionale ovvero quella di protezione speciale presentata in Italia non preclude il riconoscimento della protezione temporanea. In tal caso il questore ne dà pronta comunicazione alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ai fini del differimento. Il riconoscimento della protezione internazionale preclude l'accesso al beneficio della protezione temporanea.

ART. 5

Misure assistenziali

I cittadini provenienti dall'Ucraina, titolari di protezione temporanea così come richiedenti asilo, hanno accesso alle misure di accoglienza CAS, CARA, SAI. Alle altre forme organizzate dalla Protezione civile si accede in base ai dispositivi previsti mediante le ordinanze adottate dal Capo Dipartimento della protezione civile, in attuazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022, in applicazione delle pertinenti normative di settore, con particolare attenzione alle vulnerabilità e alle disposizioni in materia di minori non accompagnati.

E' garantita l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale a parità di trattamento dei cittadini italiani, previa iscrizione nelle ASL di domicilio per l'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta. Fino alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno è comunque garantita l'assistenza sanitaria mediante iscrizione attraverso il rilascio del codice STP.

ART. 6

Disposizioni di favore concernenti i cittadini ucraini già presenti in Italia

Ai cittadini ucraini che hanno presentato istanza di emersione e a coloro i quali abbiano presentato istanza di protezione speciale, i cui procedimenti sono ancora in corso, è consentito raggiungere il proprio paese di origine al fine di prestare soccorso ai familiari; i cittadini ucraini che hanno presentato istanza di cittadinanza italiana sono esonerati dall'esibizione dell'atto di nascita e certificato penale dello stato di origine fino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza.